



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1248/2016

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 RILASCIATA AL COMUNE DI BORZONASCA PER LA PIATTAFORMA ECOLOGICA SITA IN LOCALITA' PIAN DEL RE NEL COMUNE DI BORZONASCA, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE III DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..**

In data 22/04/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile del Servizio Acqua e rifiuti, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Borzonasca in data 31.12.2015 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 31.12.2015 con prot. n. 101025 PEC, presentata dal Comune di Borzonasca (Sede Legale Borzonasca – Piazza Severino 1 – P. IVA 00209490994) con insediamento produttivo sito in Comune di Borzonasca – Località Pian del Re;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1138 del 24.02.2012 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dalla Piattaforma Ecologica sita in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca, di titolarità del Comune di Borzonasca;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 "Chiavarese" Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 32166 del 29.07.2010, assunta al protocollo provinciale del 02.08.2010 n. 0097227, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Borzonasca;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Borzonasca in data 17.12.2015 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese d'istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	231	2015

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio

Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento sito in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca è autorizzato come impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ingombranti e di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.

Le attività svolte nell'insediamento in oggetto consistono essenzialmente nella cernita dei rifiuti conferiti in base alla loro tipologia e successiva messa in riserva dei rifiuti da avviare al recupero.

Le tipologie dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio sono quelle elencate nel Provvedimento Dirigenziale n° 6171 del 19.10.2009 rilasciato dalla Provincia di Genova.

Lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato in appositi container e cassoni scarrabili e/o contenitori specifici a seconda della tipologia del rifiuto.

Il centro di raccolta rifiuti differenziati insiste su un'area di circa 625 m², con accesso impedito agli estranei mediante cancello metallico e perimetro delimitato da cordolo in calcestruzzo e recinzione metallica. Tale area risulta interamente dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Sono state considerate come aree potenzialmente a rischi contaminazione le aree di carico e scarico rifiuti e le zone di stoccaggio degli stessi, mentre sono state escluse le aree verdi, le strade di accesso, piazzali di manovra e aree in cui non si svolgono attività a rischi di inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, dotata di apposite pendenze di scorrimento, vengono raccolte mediante una rete di regimazione costituita da caditoie stradali grigliate, caditoie e tubazioni in PVC interrate che convogliano le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Il progetto, realizzato nel Febbraio 2015, prevede la raccolta in continuo delle acque piovane ricadenti sull'intera area e successiva depurazione delle stesse mediante un impianto di trattamento di tipo fisico. L'impianto è inoltre dotato di uno scarico di troppo pieno per lo scarico delle acque eccedenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi e carattere alluvionale.

In relazione alla specifica attività svolta presso l'insediamento le acque meteoriche, scorrendo sulle superficie impermeabili dell'area ecologica e dilavando i rifiuti stoccati, possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli ed idrocarburi persi dai mezzi meccanici e da sedimenti solidi quali sabbie, polveri e residui vari.

Considerato che nel sito vengono gestite quantità limitate di rifiuti e solamente per mezza giornata alla settimana, le operazioni di lavaggio sono ridotte al minimo, mentre vengono effettuate regolari operazioni di pulizia mediante spazzamento manuale e/o meccanico.

Impianto di depurazione

Il sistema di trattamento delle acque di pioggia che è stato installato consiste in un impianto monoblocco composto da:

- sistema selezionatore di by-pass in ingresso per la separazione delle acque e lo sfioro di quelle eccedenti in caso di precipitazioni atmosferiche particolarmente intense;
- sezione di sfangatura per la rimozione dei solidi decantabili. Tale sezione è dotata di griglia in acciaio per trattenere eventuali materiali galleggianti di grosse dimensioni;
- sezione di flottazione per la rimozione degli oli minerali leggeri e degli idrocarburi. Tale

sezione è dotata di setto a sifone, filtro a coalescenza a struttura lamellare e presa a sifone con otturatore automatico quale sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita dallo scarico degli oli accumulatisi nel separatore;

- pozzetto di campionamento.

L'impianto di trattamento sopra descritto, presenta una capacità di trattamento nominale pari a 10 l/s che, per una superficie come quella in oggetto, consente di far fronte anche a precipitazioni con una intensità dell'ordine dei 150 l/s per ettaro, inoltre, i sistemi di trattamento ed i materiali adottati vengono dichiarati conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858.

Lo scarico delle acque, in uscita dall'impianto di depurazione, viene effettuato nel Torrente Penna ubicato nelle immediate vicinanze.

Carta Tecnica Regionale 1:5000 elemento n. 215131.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare al Comune di Borzonasca., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo Piattaforma Ecologica, sito in Comune di Borzonasca – Località Pian del Re;

2) di autorizzare il Comune di Borzonasca allo scarico delle acque reflue industriali derivante dalla Piattaforma Ecologica, ubicata in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca, ed avente recapito nel Torrente Penna nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.581.920 e Latitudine Nord 4.919.390, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre il Comune di Borzonasca in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre una buona capacità di trattamento delle acque reflue;

b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);

c) il filtro a coalescenza lamellare inserito nella sezione di disoleatura finale dovrà essere periodicamente sottoposto al operazione di pulizia, al fine di garantire sempre una buona efficienza di depurazione;

d) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette, pozzetti, tubazioni, etc...) dovrà essere tenuta

costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

e) la sezione di sedimentazione dell'impianto di depurazione di tipo fisico, dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazione di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo, così come la sezione di disoleazione dovrà essere periodicamente liberata dalle sostanze oleose stratificate in superficie;

f) il pozzetto di campionamento, a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere realizzato in modo da consentire il prelievo delle acque anche in caso di scarico non attivo;

g) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

h) il sistema di deviazione di flusso dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento dello stesso;

i) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad periodiche operazione di scopamento e di lavaggio;

j) in caso di eventuali sversamenti accidentali di liquami dovranno essere adottati interventi di bonifica mediante l'impiego di idonei materiali assorbenti. Il materiale utilizzato dovrà essere confezionato e smaltito come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia;

k) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

l) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

m) le prime analisi di cui al punto 3 lett l), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento, salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

n) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

4) di introitare la somma di € 180,00 versati dal Comune di Borzonasca secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					<input type="checkbox"/>	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001626	+	180,00					231	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				-									

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività e impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA



il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Borzonasca, per la successiva trasmissione:

- al Comune di Borzonasca
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 04.03.2016

BG/bg

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**